

SABATO 30 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Accise: nuova disciplina degli abbuoni per perdita, distruzione e cali - pag. 2
- Digital tax: verso una nuova soluzione multilaterale - pag. 5
- Processo penale al restyling: prospettive e rischi della riforma Cartabia - pag. 7
- Numeri (e criticità) della giustizia tributaria - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Green pass: perché vanno semplificati gli adempimenti in azienda - pag. 16
- Legge di Bilancio 2022: arriva Quota 102. Restyling per APE sociale e Opzione donna - pag. 18
- Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione d'ufficio - pag. 20
- Cig in deroga e assegno ordinario: nuove procedure Uniemens Cig - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Bonus investimenti, R&S, SACE e Nuova Sabatini: le nuove agevolazioni della legge di Bilancio 2022 - pag. 22
- Bando Ecosistemi innovazione Sud: dal PNRR finanziamenti per i progetti delle imprese - pag. 24
- Legge di Bilancio: le misure approvate in favore delle imprese - pag. 26

IMPRESA

- PNRR: attivo sul portale "Italia domani" la sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici - pag. 32

IN EVIDENZA

Green pass: perché vanno semplificati gli adempimenti in azienda

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi LUM

L'introduzione dell'obbligo generalizzato di green pass nei luoghi di lavoro ha comportato per le aziende il dover organizzare, in poco tempo e in mancanza di una normativa chiara e univoca, nuove procedure di controllo sui lavoratori (e non solo) all'ingresso o all'interno dell'azienda. Pur partendo dalla consapevolezza che le soluzioni per alleggerire il carico aziendale si potessero trovare, ora resta fondamentale, in questi tempi complessi, che la nuova normativa ed i controlli vengano applicati con flessibilità, come le stesse FAQ governative e il buon senso, peraltro, suggeriscono. Come, ad esempio?

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, in coincidenza con la fine - al momento - dello stato di emergenza, è divenuta obbligatoria per tutti i **datori di lavoro pubblici e privati** e per i lavoratori ivi addetti la certificazione verde COVID-19 (**Green Pass**). L'obbligo, annunciato da mesi, anche nel quadro della legislazione che ha portato a garantire una progressiva riapertura di molte attività - da quelle di ristorazione a quelle educative, a quelle sportive, agli eventi culturali e ricreativi solo per fare alcuni esempi - ancora mancava con modalità così estese e generalizzate nell'ambito degli



Processo penale al restyling: prospettive e rischi della riforma Cartabia

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Dal 19 ottobre sono iniziati a decorrere i tempi concessi al legislatore delegato per tradurre in norme operative principi e criteri direttivi della riforma Cartabia. Entro un anno, uno o più decreti legislativi ridisegneranno il processo penale, con ricadute inevitabili anche sul processo penale tributario, sulla normativa fallimentare e sul sistema 231. Il tutto alla ricerca di una fluidità e speditezza che il codice di rito vigente non ha saputo assicurare, negli oltre 30 anni di vigenza, ucciso da riforme settoriali, asistematiche, a volte presuntuose, spesso studiate a tavolino e, quindi, scollegate dalla realtà, e schiacciato da una politica che, a parole, ha inseguito la depenalizzazione e, nei fatti, ha realizzato una "panpenalizzazione" insostenibile per qualsiasi apparato giudiziario.

Entro un anno dovrà trovare attuazione la **riforma Cartabia**. L'ouverture della legge delega, "per l'efficienza del **processo penale**" e "per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", fa ben sperare, ma l'esperienza insegna che nessun codice di rito penale si è mai posto obiettivi dichiaratamente diversi e che tutte le riforme - dopo - si sono rivelate deludenti, nonostante i favorevoli auspici e



Fisco

In attuazione della direttiva UE

Accise: nuova disciplina degli abbuoni per perdita, distruzione e cali

di Brunella Biancaniello - Esperta in materia tributaria, doganale e amministrativa

In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, le Dogane potranno concedere l'abbuono dell'accisa solo se il soggetto prova, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Lo prevede il decreto attuativo della direttiva UE n. 2020/262 in materia di accise. La riforma delle accise fa chiarezza su una disciplina complessa nella quale non sono mancati dubbi interpretativi e, di riflesso, irregolarità contabili commesse dagli operatori (a fronte delle quali sono scattate le previste sanzioni contabili) o cessioni irregolari di prodotto (che hanno richiesto l'applicazione di maggiori imposte).

Il recepimento della direttiva UE n. 2020/262 in materia di **accise** - nell'attuare quanto stabilito dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021) - consente di aggiornare la disciplina di una materia complessa, quella dei prodotti sottoposti ad accisa (carburanti, alcol etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati), nella quale si sono più volte presentati **dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione**, con conseguente "pericolo" per gli operatori di essere sanzionati o di pagare una imposta diversa da quella corretta.

Leggi anche Con la riforma delle accise arrivano lo spedite e il destinatario certificato

Perdite, distruzioni e cali

I prodotti soggetti ad accisa sono in prevalenza allo stato liquido o gassoso, trattandosi ad esempio di bevande alcoliche, oli minerali, prodotti energetici/petroli, tra i quali i prodotti dei birrifici, i vini e le grappe per il consumo umano così come la benzina e gli oli da gas o gasolio per i veicoli. A causa di una serie di fattori, tali prodotti possono subire dei **cali** dei quali la normativa tiene conto in sede di applicazione dell'imposta: ad esempio, i prodotti in forma liquida possono subire un cambiamento di stato trasformandosi in gas, anche a temperature al di sotto del loro punto di ebollizione (evaporazione), oppure possono aderire alle pareti dei contenitori rimanendovi attaccati. Vi possono essere, altresì, degli errori di misura (sia di peso che di volume) nell'ambito nei controlli dei prodotti sottoposti ad accisa, a causa della tolleranza degli stessi strumenti di misura (pese, contatori volumetrici, asta graduata, etc.), o ancora possono esservi delle reazioni chimiche o biologiche (fermentazioni). Bisogna però distinguere i cali tecnici e naturali da quelli causati dall'operatore, per colpa o dolo.

Attualmente, la normativa vigente stabilisce che se durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, o

in sede di magazzinaggio e di trasporto si verificano delle perdite inerenti alla natura dei prodotti, il depositario autorizzato potrà beneficiare di un **abbuono d'imposta**.

In particolare, il TU Accise (art. 4, D.Lgs. n. 504/1995) e il D.M. Finanze n. 55/2000 prevedono che in caso di **perdita irrimediabile** o **distruzione totale** di prodotti che si trovano "in regime sospensivo" è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto **soddisfacente** dall'Agenzia delle Dogane, che la perdita o la distruzione dei prodotti sia avvenuta per **caso fortuito** o per **forza maggiore**: fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito e alla forza maggiore.

Per le perdite inerenti alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei **cali tecnicamente ammissibili** determinati con il D.M. Finanze n. 55/2000, mentre per i **cali naturali e tecnici** si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. La disciplina dei **cali di trasporto** si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità.

Vi è anche il caso della distruzione totale o della perdita irrimediabile che si ha quando un prodotto risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

Il nuovo decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, modifica tra l'altro proprio l'art. 4 TUA, dedicato alle perdite, alle distruzioni e ai cali.

Cosa cambia con la nuova disciplina

L'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto di recepimento della direttiva UE n. 2020/262 in materia di accise

sostituisce integralmente l'art. 4 TUA, che disciplina l'abbuono dell'imposta in caso di perdite, distruzione e cali.

Perdita irrimediabile e distruzione totale, abbuono per caso fortuito o forza maggiore

I primi casi che vengono disciplinati sono quelli di “**perdita irrimediabile**”, totale o parziale, o di “**distruzione totale**” di prodotti che si trovano in regime sospensivo (nuovo art. 4, comma 1): in tali ipotesi, la norma prevede la concessione dell'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Agenzia delle Dogane (*rectius*, Amministrazione finanziaria), che la perdita o la distruzione è avvenuta **per caso fortuito o per forza maggiore**.

L'abbuono del tributo scatta, quindi, solo al verificarsi del caso fortuito o della forza maggiore: circostanze che vanno però **dimstrate**, con **onere della prova** addossato **all'operatore**.

Inoltre, come si può evincere rileggendo la disposizione, viene specificato espressamente che la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa, ai fini della concessione dell'abbuono, può essere **totale o parziale**.

Quando si subisce una distruzione parziale o una perdita irrimediabile?

Facendo un salto più avanti, il comma 5 del nuovo art. 4 TUA precisa che “si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa”.

Abbuono anche per colpa non grave e per i fatti compiuti da terzi

La riforma delle accise equipara al caso fortuito e alla forza maggiore, oltre ai fatti, determinanti la suddetta perdita o distruzione, imputabili al solo soggetto obbligato a titolo di colpa non grave, **anche i fatti compiuti da terzi e non ascrivibili** al soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave: viene così ampliata notevolmente la possibilità di concedere l'abbuono.

Nel dettaglio, questa è la nuova formulazione della disposizione:

“Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore” (nuovo art. 4, comma 1, secondo periodo, TUA).

La norma riprende in verità il principio affermato di

recente dall'ordinanza n. 22892 del 21 ottobre 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di distruzione o di perdita totale del prodotto in regime di sospensione dall'imposta, l'accisa non è dovuta, precisando che in tale ipotesi è concesso il relativo abbuono, sia quando il fatto sia stato causato da caso fortuito o da forza maggiore, sia pure quando sia imputabile al contribuente a titolo di colpa, purché non di tipo grave: si pensi alla rottura accidentale di un serbatoio, per colpa non grave del soggetto passivo, non essendovi una immissione in consumo del prodotto, scatta il pieno diritto all'abbuono.

Il nuovo concetto di “perdita parziale”

La nuova disciplina introduce il concetto di “**perdita parziale**” (art. 4, comma 2, TUA): se la perdita parziale è “inerente alla natura stessa dei prodotti in regime sospensivo” e avviene “durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria”, l'abbuono dell'imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 67, comma 1, TUA.

Cali naturali e tecnici

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale (nuovo art. 4, comma 3, TUA): il riferimento normativo principale dei **cali naturali** (intese quali perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici) o **cali tecnici** (cioè le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni effettuate nei depositi in dipendenza del loro trasporto) rimane per adesso il D.M. Finanze 13 gennaio 2000, n. 55 (per la giurisprudenza in merito, cfr. Cass., sentenza 11 giugno 2019, n. 15631).

Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.

Cali avvenuti durante la circolazione del prodotto

Continuando, il successivo comma 4 aggiorna le disposizioni in materia di perdite (c.d. cali) avvenute durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

Più in dettaglio, la disposizione riguarda il caso in cui, durante la **circolazione di prodotti sottoposti ad accisa** in regime sospensivo provenienti da altri Stati UE, si verifichi una “**perdita parziale**” dovuta alla natura dei prodotti: in tale fattispecie, l'abbuono dell'accisa è concesso, salvo che le Dogane abbiano “motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, se l'entità della medesima perdita è inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE)

2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019”.

In questa disposizione, come si può vedere, è stato inserito un **referimento alle soglie comuni unionali** che diventa lo strumento da utilizzare per chiarire i cali ammissibili ai fini dell’abbuono, qualora i trasferimenti dei prodotti coinvolgano più Stati membri dell’Ue.

Il comma precisa che sulla “**parte di prodotto**

mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta **soglia comune**, è dovuta l’accisa”. In attesa che siano individuate da parte della Commissione europea tali soglie comuni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il D.M. Finanze n. 55/2000.

Fisco

Accordo tra sei Paesi

Digital tax: verso una nuova soluzione multilaterale

di Claudia Scardino - Esperta di fiscalità internazionale

Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato i termini di un accordo transitorio per il passaggio dalle attuali imposte nazionali sui servizi digitali alla nuova soluzione multilaterale concordata tra 136 Paesi del Quadro Inclusivo (Inclusive Framework) dell'OCSE/G20, basata su due Pilastri. I sei Paesi hanno convenuto che, nell'ambito del Primo Pilastro, abrogheranno tutte le misure unilaterali su tutte le imprese e si asterranno dall'introdurre di nuove. La dichiarazione congiunta del 21 ottobre 2021 descrive il compromesso politico raggiunto dai sei Stati su un approccio transitorio in relazione alle misure unilaterali esistenti, nelle more dell'implementazione del Primo Pilastro.

Con l'obiettivo di arrestare la proliferazione di imposte sui servizi digitali e altre misure simili rilevanti (c.d. misure unilaterali), Austria, Francia, **Italia**, Spagna, Regno Unito e **Stati Uniti** hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta relativa a un compromesso su un **approccio transitorio** alle **misure unilaterali** esistenti durante il periodo transitorio prima dell'effettiva applicazione del Primo Pilastro dell'accordo raggiunto l'8 ottobre scorso: oltre 130 Stati del Quadro Inclusivo dell'OCSE/G20 hanno raggiunto un accordo politico sulla **soluzione a due pilastri** per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.

Soluzione a due pilastri

La soluzione a due pilastri sarà presentata al vertice dei leader del G20 a Roma alla fine di questo mese. L'accordo globale sulla **tassazione minima** non cerca di eliminare la concorrenza fiscale, ma pone limiti concordati a livello multilaterale su di essa e vedrà i paesi raccogliere circa 150 miliardi di dollari di nuove entrate ogni anno.

Il **Primo Pilastro** assicurerà una distribuzione più equa degli utili e dei diritti di tassazione tra i paesi rispetto alle imprese multinazionali più grandi e redditizie. Riassegnerà alcuni diritti di tassazione sulle multinazionali dai loro paesi d'origine ai mercati in cui hanno attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che le imprese abbiano una presenza fisica lì. Il **Secondo Pilastro** introduce un'**aliquota minima globale** dell'imposta sulle società fissata al 15%.

Leggi anche Minimum tax: accordo sull'imposta minima del 15%. Quali sono i prossimi passi? Fine modulo

Cosa prevede la dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta sottoscritta da **Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti** rappresenta un **compromesso** politico raggiunto su un approccio transitorio in relazione alle misure unilaterali esistenti nelle more dell'implementazione

del Primo Pilastro. Austria, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, tutti i Paesi che hanno adottato Misure Unilaterali prima dell'8 ottobre 2021, non sono tenuti ad **abrogare** le proprie Misure Unilaterali **fino all'effettiva applicazione del Primo Pilastro**.

Come parte del Compromesso sulle Misure Unilaterali, gli **Stati Uniti** concordano di porre fine alle azioni commerciali proposte e si impegnano a **non imporre ulteriori azioni commerciali** contro Austria, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito in relazione alle loro esistenti imposte sui servizi digitali fino alla fine del periodo transitorio.

Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti rimarranno in stretto contatto per garantire che vi sia un'interpretazione comune dei rispettivi impegni ai sensi dell'accordo e si sforzeranno di risolvere eventuali ulteriori divergenze attraverso un dialogo costruttivo.

Compromesso sulle misure unilaterali

Nella dichiarazione congiunta è anche indicato il Quadro comune per il Compromesso sulle Misure Unilaterali secondo cui ogni Paese concorda di **concedere un credito** ("Credito relativo al Periodo Transitorio") **pari all'ammontare del credito**.

Il credito relativo al periodo transitorio si applica nel **primo anno d'imposta** in cui un contribuente che fa parte di un gruppo multinazionale è soggetto a imposta a titolo di Ammontare A successivo al periodo transitorio, e solo a compensazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta sulla base del nuovo diritto di imposizione previsto dal Primo Pilastro.

Nel caso di un contribuente che non sia membro di un gruppo multinazionale che è assoggettato a imposta a titolo di Ammontare A rispetto al Primo Pilastro nel primo anno d'imposta in cui il Primo Pilastro è effettivamente applicato nel Paese rilevante, il **credito relativo al periodo transitorio** è determinato sulla base del primo anno in cui il Primo Pilastro si applica a tale contribuente e diventa disponibile in tale momento,

fermo restando che i crediti relativi al periodo transitorio non sono disponibili per un gruppo multinazionale che per la prima volta diviene soggetto al Primo Pilastro più di quattro anni dopo che il Primo Pilastro è effettivamente applicato nel Paese Rilevante.

Il compromesso annunciato nella dichiarazione congiunta, secondo la nota del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, “rappresenta una **soluzione pragmatica** che aiuta a garantire che i Paesi citati possano concentrare i loro sforzi collettivi sulla riuscita attuazione dello storico accordo del quadro inclusivo OCSE/G20 su un **nuovo regime fiscale multilaterale** e consente la cessazione delle misure commerciali adottate in risposta alle imposte sui servizi digitali”.

Fisco

L'Editoriale di Piermaria Corso

Processo penale al restyling: prospettive e rischi della riforma Cartabia

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Dal 19 ottobre sono iniziati a decorrere i tempi concessi al legislatore delegato per tradurre in norme operative principi e criteri direttivi della riforma Cartabia. Entro un anno, uno o più decreti legislativi ridisegneranno il processo penale, con ricadute inevitabili anche sul processo penale tributario, sulla normativa fallimentare e sul sistema 231. Il tutto alla ricerca di una fluidità e speditezza che il codice di rito vigente non ha saputo assicurare, negli oltre 30 anni di vigenza, ucciso da riforme settoriali, asistematiche, a volte presuntuose, spesso studiate a tavolino e, quindi, scollegate dalla realtà, e schiacciato da una politica che, a parole, ha inseguito la depenalizzazione e, nei fatti, ha realizzato una "panpenalizzazione" insostenibile per qualsiasi apparato giudiziario.

Entro un anno dovrà trovare attuazione la **riforma Cartabia**. L'ouverture della legge delega, "per l'efficienza del **processo penale**" e "per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", fa ben sperare, ma l'esperienza insegna che nessun codice di rito penale si è mai posto obiettivi dichiaratamente diversi e che tutte le riforme - dopo - si sono rivelate deludenti, nonostante i favorevoli auspici e le aspettative che ne hanno accompagnato l'introduzione.

Leggi anche

- I reati tributari dopo la riforma Cartabia: cosa cambierà
- Prescrizione degli illeciti tributari: cosa cambia con la riforma penale
- Riforma penale e tenuità del fatto: quali riflessi sugli illeciti tributari?
- HYPERLINK "https://www.ipsoa.it/documents/impresa/rischi-dimpresa/quotidiano/2021/08/06/sistema-231-entra-riforma-cartabia-servire" t "_blank"
- Il sistema 231 entra nella riforma Cartabia. Potrebbe servire altro
- Riforma Cartabia: gli effetti sul processo penale tributario

L'obiettivo di un **processo giusto e celere** si è rivelato un miraggio (e tale è rimasto nonostante la modifica dell'art. 111 Cost. attuata nel 2000) perché la risposta alla domanda di giustizia (reclamata dalla vittima e dalla collettività) non può essere disgiunta dal **rispetto delle garanzie difensive** dell'accusato, perché l'esercizio della giurisdizione richiede **tempi difficilmente comprimibili**, perché sono **falliti** - o non sono stati all'altezza delle aspettative - i **riti alternativi** che, soprattutto a partire dal codice di rito 1988, dovevano deflazionare i carichi di lavoro degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, incentivando i giudicabili ad accettare di rinunciare a difendersi o di percorrere vie

procedurali semplificate, in vista di "premi" di varia natura.

La riforma Cartabia presenta un **peccato d'origine** che è rappresentato dall'aver come obiettivo non un nuovo codice di rito penale, ma una modifica, ambiziosa e settoriale, dell'esistente: tutti i profili di novità andranno inseriti in una intelaiatura già collaudata, ponendo **problemi di coordinamento** e, forse, qualche **rischio di rigetto**.

Forse per la prima volta nella storia, la riforma non dovrà misurarsi con la tradizionale mancanza di risorse, grazie agli opportuni stanziamenti da fondi comunitari, ma appaiono deboli le ricorrenti previsioni che dai decreti delegati tendenzialmente non derivino "maggiore oneri per la finanza pubblica" e venga assicurata una "neutralità finanziaria".

La **digitalizzazione del processo penale** - che è parte integrante della riforma - richiederà senz'altro investimenti significativi ma il problema, oggi, più che nel reperimento dei fondi necessari, appare nella **quadatura dei rapporti tra innovazione e struttura del processo** per non marginalizzare la presenza fisica dell'accusato e del suo difensore e per non rendere teorica la scelta di un sistema nel quale la prova si forma davanti al giudice e non "a distanza".

Il legislatore è consapevole che la nuova disciplina - come un corpo estraneo - porrà problemi di armonizzazione con l'esistente: qualche volta il delegante si è prefigurato il futuribile e ha delineato la soluzione (si pensi ai rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e la pretesa risarcitoria del danneggiato dal reato che ha esercitato l'azione civile nel processo penale).

Dove gli approdi futuri siano non previsti o imprevedibili, opera l'art. 1, comma 3 della delega, che

legittima il delegato a tutte le **modifiche** “non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega”, ma rese **necessarie dall’esigenza di conformare** l’esistente alla nuova disciplina “operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie”.

In altre parole, la riforma potrà avere (o, inevitabilmente, avrà) **ricadute su leggi speciali** quali il **processo penale tributario**, la normativa “**fallimentare**” e quella sulla **responsabilità amministrativa degli enti** (sistema 231).

La delega, sul punto, è necessaria, ma appare eccessivamente ampia e non circostanziata e, forse, non in linea con l’art. 76 Cost. L’esistenza di **regimi speciali** ha una sua giustificazione giuridica e pratica: il compito di operare una omogeneizzazione di disciplina - che sopprima o riduca il campo di applicazione della *lex specialis* - non può essere affidato al legislatore delegato senza una qualche previa determinazione dei limiti di espansione della normativa generale.

È prematuro fare la cassandra e certamente ingeneroso criticare soluzioni applicative prim’ancora che vengano concretizzate: allo stato, l’incentivazione dell’accusato ai riti speciali mediante aumento dei profili premiali appare sicuramente da perseguire, purchè il processo non venga ridotto a una forma fine a se stessa e il profilo sanzionatorio (che deve essere accompagnato da una forte valenza preventiva) non venga a essere meramente simbolico; la c.d. **giustizia riparativa** (art. 1, comma 18) appare una **scommessa** che potrebbe rivelarsi **utopia**, ma che va senz’altro considerata una carta da giocare; la tutela della vittima (concetto che viene ristretto alla persona fisica, con ciò escludendo l’ente) appare, da un lato, accentuata e, dall’altro, ridimensionata: ad esempio, l’estensione della “**esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**” (art. 131-*bis* c.p.) consente all’autore del reato (che tale rimane) di uscire indenne dalla vicenda giudiziaria e vede lo Stato ridurre a bagatellare un illecito penale in relazione al quale chi lo ha subito e denunciato/querelato è, evidentemente, portatore di

un diverso punto di vista.

L’autore del reato “particolarmente tenue”, uscito senza conseguenze dal processo, dovrà impegnarsi a trovare una risposta al quesito “perché non riprovarci”, nella consapevolezza che il non essere scoperto è statisticamente più probabile e che l’impunità, se scoperto, è una quasi matematica certezza.

Quanto alla vittima - nonostante l’impegno a individuare, “sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica”, ipotesi di reato nelle quali “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità” [art. 1 comma 21 lettera a)] - lo Stato assicura che darà “rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità” (lettera b), ma più spesso si ridurrà a dire alla vittima che non può occuparsi del suo caso, che è stata fortunata a restare soggetto passivo di un reato che non è degno di impegno di risorse (umane e materiali), e che - in definitiva - deve accettare di essere e restare vittima.

La riforma sembra dissimulare (ma neanche troppo) un **obiettivo**, forse non prevalente ma di certo **primario**, che è quello di una **pura e semplice deflazione dei carichi di lavoro**, e delinea il rischio - degenerativo - che lasciare la magistratura libera di scegliere di quali procedimenti occuparsi (pensiamo ai “**criteri di priorità**” che le procure adotteranno, sia pure “nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento”) [art. 1 comma 9 lettera i)] e quali procedimenti portare a conclusione, sottraendoli alla “improcedibilità” [art. 1 comma 13 lettera d)], il tutto in un contesto generale che - mediante l’ampliamento della punibilità/procedibilità a querela (art. 1 comma 15) - assicurerà la giustizia on demand a chi potrà sopportarne i tempi e i costi, al contempo contando sulla rassegnazione dei più.

La celerità del processo - a questi **costi sociali e individuali** - non giustificerebbe la riforma e tradirebbe chi in essa ha creduto e crede, in vista di una crescita di civiltà non meramente apparente e rifiutando una concezione “aziendalista” della macchina giudiziaria.

Fisco

In vista della riforma prevista dal PNRR

Numeri (e criticità) della giustizia tributaria

di Maurizio e Antonella Villani - Avvocato tributarista in Lecce

Prevista dal PNRR, la riforma della giustizia tributaria è sempre più necessaria e indifferibile. Lo dicono anche i numeri. La giustizia tributaria oggi gestisce un contenzioso di oltre 41 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, e può incidere sensibilmente sullo sviluppo economico e industriale del Paese. A gestire questa mole di controversie sono meno di 3.000 giudici, togati e non, che svolgono l'attività giudiziaria a tempo parziale e con compensi non adeguati. Ben venga, dunque, l'opzione maggioritaria della Commissione Interministeriale, che prevede giudici professionali, vincitori di concorso pubblico, a tempo pieno e ben retribuiti (quinta magistratura). Purché la gestione e l'organizzazione siano affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, all'interno della riforma fiscale, anche la necessaria e urgente **riforma strutturale della giustizia tributaria**. Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF), il Governo ha infatti previsto il disegno di legge delega di riforma della giustizia tributaria, dopo aver approvato il 5 ottobre 2021 il disegno di legge delega di riforma fiscale.

La giustizia tributaria oggi gestisce un **contenzioso di oltre 41 miliardi di euro**, pari all'1% del PIL nazionale, e può incidere sensibilmente sullo sviluppo economico e industriale del Paese, nonché essere un settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici.

Proprio sul presupposto che la riforma strutturale della giustizia tributaria sia una tra le priorità d'azione indicate dal Governo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze hanno istituito la Commissione Interministeriale per la giustizia tributaria.

I numeri dei giudici tributari oggi

Per una seria riforma strutturale della giustizia tributaria "bisogna conoscere per deliberare", come opportunamente suggeriva **Luigi Einaudi**.

Attualmente, i giudici tributari sono 2.792, di cui 53% togati e 47% non togati. Dipendono dal MEF e sono nominati su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 545/1992).

Svolgono l'attività giudiziaria a tempo parziale, come seconda o terza attività. Gli stessi giudici di merito possono far parte della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. Quasi mai viene svolta un'attività istruttoria.

Vanno in pensione a 75 anni.

Non bisogna dimenticare che, nel corso degli anni, molte Commissioni tributarie (come, per esempio, Brindisi) hanno avuto sede presso l'Agenzia delle Entrate, per cui agli occhi dei cittadini-contribuenti,

anche all'apparenza, veniva meno l'indipendenza e la terzietà del giudice tributario.

In sostanza, viene giustamente considerata una "giustizia cenerentola", che non certo rispetta l'art. 111, comma 2, della Costituzione, che testualmente dispone: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

I compensi dei giudici tributari

Attualmente, i giudici tributari, indipendentemente dal valore della causa, percepiscono:

- 300 euro lordi mensili fisse;
- zero euro per le sospensive;
- 15 euro netti a sentenza depositata;
- 1,50 euro forfettario per rimborso spese, anche se giudicano fuori regione, nonostante l'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 545/1992 stabilisca che: "nessuno può essere componente di più commissioni tributarie"; nel corso degli anni, non è un mistero che in passato si sia abusato dell'applicazione a Commissioni diverse da quella di appartenenza, come ha riconosciuto lo stesso On. **Antonio Leone**, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Leggi anche Giudici tributari con compensi parificati ai magistrati togati

Nelle attuali Commissioni tributarie mai si usano i poteri previsti dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, che testualmente dispone: "Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, d'informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta" (art. 32, D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, raramente i giudici tributari nominano i consulenti tecnici d'ufficio (CTU).

Oltretutto, la **mancaenza effettiva della fase istruttoria** lede fortemente il **diritto di difesa del contribuente**, soprattutto dopo la modifica dell'art. 360, comma

1, n. 5, c.p.c., che limita il ricorso per Cassazione soltanto: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

I titoli dei giudici tributari

Attualmente, i giudici tributari sono **tutti onorari** e di questi:

Togati	%	Non togati	%
Giudici ordinari	86,51	Pensionati	24,1
Giudici militari	1,3	Avvocati	26,9
Giudici amministrativi	6,5	Commercialisti	9,9
Giudici contabili	5,7	Pubblici impiegati	13,6
		Altre professioni	25,6

A questo punto, valgono le seguenti considerazioni in merito alla composizione attuale delle Commissioni tributarie:

1) possono far parte dei collegi giudicanti pubblici ministeri che, per la loro attività istituzionale, promuovono azioni penali per presunte evasioni fiscali e possono persino chiedere il fallimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge Fallimentare, per esempio per mancati pagamenti di imposte provvisorie; inoltre, in un caso, un pubblico ministro, che aveva promosso l'azione penale nei confronti di un contribuente ha deciso in sede tributaria contro lo stesso contribuente e la Corte di Cassazione non ha annullato la sentenza perché la parte non aveva proposto la riconsuazione, in quanto la “violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione” (Cassazione, ordinanza n. 19827 del 2021);

2) possono far parte dei collegi giudicanti anche ufficiali e generali della Guardia di Finanza e del SECIT (articoli 4, comma 1, lettera c, e 5, comma 1, lettere d-e, D.Lgs. n. 545/1992);

3) possono decidere giudici militari;

4) possono decidere pensionati, pubblici impiegati o rappresentanti di commercio;

5) per assurdo, i veri competenti della materia fiscale, cioè i dottori commercialisti, sono soltanto il 9,9% dei giudici non togati e il 9% di tutti i giudici tributari.

Il valore delle controversie tributarie

Un numero preponderante di controversie è di **valore ridotto**; più nel dettaglio, le controversie fino a 3.000 euro costituiscono circa il 50% di quelle pendenti in primo grado e il 27% circa di quelle pendenti in appello.

Ecco perché nel progetto di riforma si può prevedere un **giudice onorario monocratico** per discutere le cause “minori”.

Per concludere, è da apprezzare l'opzione maggioritaria della Commissione Interministeriale, che prevede **giudici professionali, vincitori di concorso pubblico**, a tempo pieno e ben retribuiti - “quinta magistratura”, purché la gestione e l'organizzazione siano affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i futuri giudici tributari siano competenti anche per le **mediazioni**, che non devono più appartenere all'Agenzia delle Entrate.

Leggi anche Riforma della giustizia tributaria: serve la quinta magistratura

Fisco

Dal CNDCEC

Green pass negli eventi formativi in aula: chi effettua il controllo

E' deputato alla verifica dei green pass il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività, come eventi formativi in aula, per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Lo ha reso noto il CNDCEC con il pronto ordini dell'11 ottobre 2021 n. 205 con cui ha specificato che i "soggetti delegati" devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Il CNDCEC ha pubblicato dei pronto ordini in tema di soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi COVID-19, titoli validi per tirocinio sezione A e incompatibilità.

Con riferimento al quesito riguardante a chi competa il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 in occasione degli eventi formativi in aula, è stato evidenziato che ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 22-4-2021, n. 52, comma 1, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito, in zona bianca, ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso a convegni e congressi, alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono deputati i soggetti indicati all'articolo 13, comma 2 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.L. 22-4-2021, n. 52.

In particolare, è deputato alla verifica il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. La norma, al successivo comma 3, precisa inoltre che i "soggetti delegati" "sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Quanto ai titoli di studio validi ai fini dell'effettuazione del tirocinio da dottore commercialista, è stato evidenziato che sono unicamente quelli previsti dall'art. 40 del d.lgs. 139/2005, vale a dire:

- laurea specialistica della classe 64/S1, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- laurea specialistica della classe 84/S2, classe delle lauree specialistiche in scienze economicoaziendali;
- lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La laurea della classe LM 16 non rientrando in questo elenco non consente dunque l'iscrizione nel registro del tirocinio per l'effettuazione della pratica da dottore commercialista.

Inoltre, in tema di incompatibilità, è stato evidenziato che lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l'esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio).

Lo status di socio di società di capitali è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all'iscritto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[CNDCEC, pronto ordini 11/10/2021, n. 205](#)

[CNDCEC, pronto ordini 13/10/2021, n. 212](#)

[CNDCEC, pronto ordini 18/10/2021, n. 202](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Acquisti non imponibili: tutto pronto per le procedure di invalidazione delle lettere d'intento

I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili e che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 ottobre 2021 con cui ha disposto le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 293390 in data 29 ottobre 2021 contenente modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell'art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, per l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d'intento. La legge di Bilancio 2021 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond - IVA.

In particolare la norma ha previsto due macro-aree di intervento:

- ai commi 1079 e 1080 l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;

- al comma 1081 l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il successivo comma 1083 dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082.

Di conseguenza con il nuovo provvedimento sono individuate le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili e che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente,

alla:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Come compilare e-fatture non imponibili

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/". In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni

dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/10/2021, n. 293390

Fisco

Dal CNDCEC

Liquidazione delle parcelle: il Consiglio dell'Ordine non deve accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni

In tema di liquidazione delle parcelle, il Consiglio dell'Ordine non deve accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella poiché tale verifica compete unicamente al giudice. Diversamente, l'Ordine è chiamato, in relazione alla parcella presentata, esclusivamente a fornire indicazioni sulla tipologia della prestazione, sugli elementi che la compongono e sui criteri che potrebbero essere utilizzati dal giudice per la determinazione dei compensi. Il parere deve essere rilasciato con riferimento alle sole prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della professione. Lo ha chiarito il CNDCEC con un pronto ordini dell'11 ottobre 2021.

Il CNDCEC ha pubblicato dei pronti ordini inerenti la liquidazione delle parcelle, la cancellazione d'ufficio per incompatibilità e chiarimenti sul corretto funzionamento dei Consigli e dei Collegi di Disciplina.

Quanto alla liquidazione delle parcelle, è stato evidenziato che l'emissione del parere da parte del Consiglio dell'Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e che in quanto tale deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento

amministrativo.

Ciò, tuttavia, non implica che il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito di tale procedimento, debba accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella parcella poiché tale verifica compete unicamente al giudice. Diversamente, l'Ordine è chiamato, in relazione alla parcella presentata, esclusivamente a fornire indicazioni sulla tipologia della prestazione, sugli elementi che la compongono e sui criteri che potrebbero essere utilizzati dal giudice per la determinazione dei compensi. Il parere deve essere rilasciato con riferimento alle sole prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della professione.

Quanto alla cancellazione d'ufficio per incompatibilità, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa di incompatibilità, e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:

? nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell'Ordine;

? nel caso di causa di incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.

Sul punto è stato evidenziato che stante la pendenza di un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, ne deriva l'impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Quanto al corretto funzionamento dei Consigli e dei Collegi di Disciplina, è stato evidenziato che il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, stabilisce, all'art. 4, comma 3, che alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine.

Qualora non ci sono più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine deve necessariamente procedere alla predisposizione di una nuova lista.

In attesa che il Consiglio di Disciplina venga integrato,

se lo stesso è attualmente composto dalla maggioranza dei componenti prescritti dalla norma, può continuare ad operare nelle more della ricostituzione dell'organo a seguito della nomina da parte del Presidente del Tribunale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, pronto ordini 11/10/2021, n. 179

CNDCEC, pronto ordini 11/10/2021, n. 211

CNDCEC, pronto ordini 11/10/2021, n. 207

Fisco

Da Assonime

Decreto fiscale, l'analisi di Assonime su abrogazione Patent Box e sanatoria credito R&S

Le novità del Decreto fiscale in tema di abrogazione del regime di Patent Box e "sanatoria" del credito d'imposta per ricerca e sviluppo sono state analizzate da Assonime con la circolare n. 30 del 29 ottobre 2021. Quanto all'abrogazione del regime di Patent Box sono state evidenziate le criticità, tra cui ad esempio quelle di ordine transitorio per le imprese che vogliono transitare alla nuova agevolazione. Inoltre la circolare sottolinea come con la conversione si potrebbero riconsiderare alcuni aspetti della disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Assonime ha emanato la circolare n. 30 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto prime osservazioni sul decreto-legge n. 146 del 2021: abrogazione del regime di Patent Box e "sanatoria" del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

La circolare analizza le novità del Decreto fiscale quanto:

- alla procedura di "riversamento spontaneo" prevista per i contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
- alla "sostituzione" del regime di Patent Box con un nuovo regime agevolativo.

L'abrogazione del Patent Box

La circolare evidenzia come il nuovo decreto fiscale, con l'art. 6 del DL 146 del 2021 ha introdotto un nuovo regime opzionale, quinquennale e rinnovabile.

Il regime comporta la maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per software protetto da

copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Come evidenziato da Assonime si tratta di un regime diverso dal patent box. Infatti, quest'ultimo consentiva la detassazione del reddito derivante dall'utilizzo degli intangibles, diversamente il nuovo regime comporta una "superdeduzione" dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali.

In relazione a questi costi non è possibile usufruire del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Assonime evidenzia come per le imprese la nuova misura crei disorientamento, soprattutto poiché arriva in prossimità della chiusura d'esercizio 2021.

Tra le criticità è stato sottolineato che:

-il dato letterale della norma sembra voler porre un'abrogazione "retroattiva" della disciplina di Patent Box, che interesserebbe addirittura il periodo di imposta 2020. In realtà tramite la relazione tecnica sembra desumersi la possibilità per il contribuente di optare per il regime di Patent Box in relazione al periodo di imposta 2020;

-vi sono diversi problemi di ordine transitorio anche per le imprese che vogliono transitare alla nuova agevolazione.

Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo

Quanto al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il decreto fiscale consente di sanare gli errori. Questo intervento era auspicato, poiché la delimitazione in concreto dell'ambito oggettivo dell'agevolazione comporta delle analisi di natura tecnica e complessa.

Tra l'altro, Assonime evidenzia come con la conversione si potrebbero riconsiderare alcuni aspetti della disciplina, quanto ad esempio ai profili sanzionatori.

A cura della Redazione

Fisco

In G.U.

IMU 2021: le modalità di rimborso della prima rata

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro la data del 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. Lo ha

previsto il Decreto del Mef del 30 settembre 2021, 30/09/2021 (G.U. 29/10/2021, n. 259)
pubblicato nella G. U. n. 259 del 29 ottobre 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del 30 settembre 2021 del Mef riguardante la modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.

L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Questi soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

I soggetti aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

- possesso dell'immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;
- importo di cui si chiede il rimborso;
- coordinate bancarie.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministro dell'Economia e delle Finanze, Decreto

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Luca Failla

Green pass: perché vanno semplificati gli adempimenti in azienda

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi LUM

L'introduzione dell'obbligo generalizzato di green pass nei luoghi di lavoro ha comportato per le aziende il dover organizzare, in poco tempo e in mancanza di una normativa chiara e univoca, nuove procedure di controllo sui lavoratori (e non solo) all'ingresso o all'interno dell'azienda. Pur partendo dalla consapevolezza che le soluzioni per alleggerire il carico aziendale si potessero trovare, ora resta fondamentale, in questi tempi complessi, che la nuova normativa ed i controlli vengano applicati con flessibilità, come le stesse FAQ governative e il buon senso, peraltro, suggeriscono. Come, ad esempio?

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, in coincidenza con la fine - al momento - dello stato di emergenza, è divenuta obbligatoria per tutti i **datori di lavoro pubblici e privati** e per i lavoratori ivi addetti la certificazione verde COVID-19 (**Green Pass**).

L'obbligo, annunciato da mesi, anche nel quadro della legislazione che ha portato a garantire una progressiva riapertura di molte attività - da quelle di ristorazione a quelle educative, a quelle sportive, agli eventi culturali e ricreativi solo per fare alcuni esempi - ancora mancava con modalità così estese e generalizzate nell'ambito degli ambienti di lavoro, al punto che l'Italia è oggi l'unico paese del mondo occidentale ad averlo introdotto.

Pur trattandosi di un obbligo annunciato da tempo, non sono mancate le manifestazioni e le proteste alla vigilia della scadenza così come le molte voci a favore e a sfavore di una misura che andrebbe vista nella sua **complessità amministrativa**, prima che per le sue implicazioni giuridico-costituzionali di non poco conto. Infatti, le aziende (e gli enti) del settore pubblico e le aziende del settore privato hanno dovuto adottare una serie di **procedure** e di **adempimenti** diretti a gestire l'organizzazione delle verifiche degli accessi al luogo di lavoro così come imposto dal D.L. n. 127/2021, oggi in fase di conversione in Parlamento.

Come se non bastassero già le difficoltà legate alla gestione della ripresa economica - certo in parte agganciata alla campagna vaccinale, ma non solo - le aziende si sono trovate quindi costrette a definire in poco tempo una serie di nuove attività.

Molto si è detto in vista della scadenza del 15 ottobre, ma forse se ne è valutata troppo poco la sua portata in termini amministrativi. Tra i cori di coloro che si sono dichiarati favorevoli si sono enfatizzati gli aspetti più evidenti, ossia la necessità di mantenere le **riaperture in sicurezza**; per i detrattori, invece, la necessità di guardare in primo luogo al diritto al lavoro, "compromesso" dall'obbligo.

Poco ci si è soffermati, invece, sull'**aspetto procedurale impattante sulle aziende**, che forse poteva anche essere attenuato. Come? Ad esempio, allungando la validità del **green pass a 72 ore** (come peraltro avviene in Francia) oppure consentendo l'utilizzo dei **tamponi salivari rapidi** direttamente presso le imprese, come avviene in Germania e come opportunamente richiesto anche da talune organizzazioni imprenditoriali (ad esempio Confindustria Emilia - Romagna).

Certamente sarebbe stato più semplice introdurre l'**obbligo vaccinale per legge**, come è stato fatto per il settore medico-ospedaliero con il DL. 44/2021, ma troppi sarebbero stati i dubbi di costituzionalità, come sollevati da diversi giuristi, in relazione all'utilizzo di un **farmaco ancora in via di sperimentazione**, di cui non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine e che comunque ha già provocato effetti collaterali - anche mortali - seppure limitati. Elemento questo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, impedisce l'attuazione generalizzata dell'obbligo vaccinale, proprio per effetto del possibile sbilanciamento dell'interesse collettivo a danno dell'interesse del singolo, il quale non può mai soffrire un danno permanente (come il decesso) seppure in nome dell'interesse della collettività.

Il legislatore invece ha introdotto l'obbligo generalizzato di Green pass nei luoghi di lavoro e una procedura di controllo che ha tenuto impegnati **aziende, consulenti e operatori** per quasi un mese, in vista della scadenza del 15 ottobre, data di entrata in vigore dell'obbligo.

Il tutto, peraltro, senza una gran chiarezza in termini di cosa effettivamente dovesse essere fatto, tanto che da ogni parte si sono moltiplicati - anche sulla scorta delle FAQ diramate a più riprese dal Governo e dal Garante della Privacy - vademecum, linee guida, promemoria, pillole, approfondimenti etc. che danno il segno di una normativa ancora in fase di definizione e assestamento.

Se infatti facciamo un passo indietro e partiamo ad esempio da giugno 2021, dai primi provvedimenti legati al Green Pass, le scelte effettuate hanno visto di fatto allargare sempre di più la platea dei **destinatari dell'obbligo di Certificazione Verde COVID-19** (e questo è certamente legato alle valutazioni connesse alla curva epidemiologica), ma con la necessità di volta in volta di prevedere e definire "aggiustamenti" in corsa.

L'ultimo di questi provvedimenti - il DPCM approvato il 12 ottobre - identifica una serie di **linee guida** per la gestione dei controlli all'ingresso consentendo, ad esempio per il settore privato, di procedere ad integrare il **sistema di lettura e verifica del QR code** del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura.

In sede, poi, di emanazione del decreto legge dedicato agli accessi alle attività culturali, sportive e ricreative (D.L. n. 139/2021) - il cui scopo è la revisione della capienza dei luoghi di intrattenimento sportivo, culturale e ricreativo - si è dovuti intervenire precisando che il datore di lavoro **può richiedere anche in anticipo** le informazioni relative al possesso della certificazione verde, al fine di garantire una efficace programmazione del lavoro (nuovo art. 9octies D.L. n.

52/2021 convertito in Legge n. 87/2021).

E questa non è che la **punta dell'iceberg** di una normativa (forse nemmeno più emergenziale) in cui le imprecisioni, le lacune, le difficoltà interpretative sulle quali ci si è dovuti impegnare strenuamente a valle di questi 18 mesi così complicati, pesanti e difficili, si contano ormai a decine, con ricadute per aziende e lavoratori.

Fondamentale in questi tempi complessi è che le aziende applichino la nuova normativa ed i controlli che la stessa impone con **intelligenza e flessibilità**, come le stesse FAQ governative e il buon senso peraltro suggeriscono. Ad esempio, consentendo l'ingresso anche ai lavoratori il cui **green pass scada nel corso della giornata**, senza alcun impatto sanzionatorio, ovvero effettuando il **controllo a campione** nella misura del 20% anche a rotazione sul periodo o concedendo le **ferie arretrate** ai lavoratori che le richiedano, così evitando atteggiamenti inutilmente repressivi.

E prima mettiamo a punto nuove logiche e strategie organizzative di inclusione - come ad esempio il vero **lavoro da remoto**, reso oggi possibile da una serie di interventi infrastrutturali divenuti fondamentali -, meglio saremo in grado di resistere a nuovi più o meno prevedibili scossoni che si dovessero nuovamente verificare in futuro, così da trovarci meno impreparati.

Lavoro e Previdenza

Novità per giornalisti e imprese in crisi

Legge di Bilancio 2022: arriva Quota 102. Restyling per APE sociale e Opzione donna

di Michele Dalla Sega - Adapt Junior Fellow

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di Bilancio 2022, arrivano alcune importanti novità anche sul fronte del sistema previdenziale. Quota 102, APE Sociale "rafforzato" e Opzione donna con requisiti anagrafici aumentati sono i 3 principali strumenti sui quali punta il Governo per garantire una maggiore flessibilità in uscita, anche in vista dell'imminente scadenza di Quota 100, che non sarà prorogata. Importanti novità riguarderanno inoltre il regime pensionistico dei giornalisti professionisti, a partire dal 1° luglio 2022.

Al termine di un confronto durato 4 ore, nella giornata del 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2022.

Tra i 185 articoli che compongono la bozza della nuova manovra, che approderà ora in Parlamento, il capitolo riservato alle **pensioni** presenta conferme e novità, destinate in ogni caso ad alimentare un ampio dibattito, come tradizionalmente accade sulla materia.

Prospettive del Documento programmatico di bilancio

Un primo segnale importante sulla direzione intrapresa dal Governo era già arrivato qualche giorno fa, con l'invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio, in cui sono state indicate le risorse da dedicare nella Manovra al capitolo pensioni.

La cifra di **1 miliardo e 560 milioni in 3 anni**, di cui 600 milioni nel 2022, ha sin da subito lasciato intendere la volontà del Governo di non procedere, in tema di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, con una riforma strutturale che rendesse meno rigidi i requisiti anagrafici e contributivi ordinari introdotti, dopo la riforma del 2011, per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Tale posizione ha subito alzato il **livello dello scontro** con le principali confederazioni sindacali, che hanno basato in questi mesi la propria piattaforma programmatica su un ampio intervento in materia di flessibilità in uscita - attraverso un abbassamento radicale degli attuali requisiti ordinari - e ha suscitato le prime reazioni anche tra i partiti, i quali a fronte delle prime opzioni di intervento fatte filtrare hanno espresso le proprie priorità.

Quota 102 e agevolazioni per le imprese in crisi

Il testo approvato ieri rappresenta quindi il risultato di un lavoro di mediazione tra le forze politiche di maggioranza e si basa su alcuni punti fermi.

In primo luogo, si segnala l'introduzione, riferita al solo anno 2022, della Quota 102. Tale **forma anticipata di pensionamento** appare come una misura di

transizione, dopo la scadenza della **Quota 100**, il programma sperimentale di durata triennale introdotto nel 2019, che prevedeva la possibilità di andare in pensione una volta raggiunti 62 anni di età anagrafica e 38 di contributi versati.

L'introduzione di Quota 102 è finalizzata ad un ritorno graduale e generalizzato ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011 per la pensione di vecchiaia e anticipata, anche se il premier Mario Draghi si è mostrato disposto all'apertura di un tavolo per introdurre, nel 2023, interventi più mirati rispetto al sistema delle quote.

Nella pratica, Quota 102 prevede la possibilità di accedere alla **pensione con 64 anni di età anagrafica** (2 in più rispetto al precedente regime sperimentale) e **38 anni di contributi versati**.

Nella stessa ottica di favorire un passaggio meno traumatico alla "normalità" è stato introdotto uno specifico fondo, con una dotazione di 600 milioni in 3 anni, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Contratto di espansione

La Manovra ha inoltre esteso agli anni 2022 e 2023 il contratto di espansione, che consente, tra i vari aspetti, uno scivolo pensionistico fino ai 5 anni per i lavoratori in uscita dalle aziende. La soglia dimensionale delle imprese richiesta per accedere a questo strumento è stata inoltre **abbassata da 100 a 50 lavoratori impiegati**.

Opzione donna

Occorre poi considerare che, oltre a Quota 100, altre due forme anticipate di pensionamento erano state introdotte negli anni, per venire incontro alle esigenze di flessibilità in uscita di determinate categorie di lavoratrici e lavoratori.

In primo luogo, la misura di Opzione Donna ha

concesso negli ultimi anni alle lavoratrici la possibilità di accedere a un'opzione di pensionamento anticipato con 35 anni di contributi e, rispettivamente, 58 o 59 anni di età anagrafica (a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome) a condizione di accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema contributivo.

Nel nuovo disegno di legge di Bilancio, la misura viene prorogata anche per il 2022, seppur con un **innalzamento di 2 anni dei requisiti anagrafici richiesti**, sia in merito alle lavoratrici dipendenti che alle autonome. Considerando che rimangono in vigore le c.d. finestre mobili, che posticipano l'erogazione del trattamento pensionistico rispettivamente di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, le prime otterranno così la pensione a 61 anni, mentre le seconde dovranno attendere i 62 anni e mezzo.

APE sociale

In secondo luogo, con la Legge di bilancio del 2017, era stato introdotto l'APE Sociale, che prevede l'erogazione di un'indennità da parte dell'INPS a specifiche tipologie di lavoratori con particolari esigenze di tutela (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, possiedano 30 anni di contributi (36 per i lavoratori impiegati nelle attività usuranti) e non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Il nuovo intervento del Governo proroga tale misura **anche per il 2022** e ne amplia la portata, dato che vengono introdotte **8 nuove categorie di lavori gravosi**, che si vanno ad aggiungere alle 15 già esistenti. Le nuove professioni che rientreranno tra i lavori gravosi sono indicate nello specifico nell'allegato A della bozza di manovra e ricomprendono figure che vanno dai professori della scuola primaria e della materna fino ai magazzinieri.

Inoltre, sempre al fine di estendere la platea dei

potenziali fruitori, per i lavoratori disoccupati non sarà più necessario avere terminato la **NASpI da 3 mesi**, al fine di richiedere l'APE.

Disposizioni per specifiche categorie professionali

Completano infine il quadro del capitolo pensioni, le specifiche misure riguardanti il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i giornalisti. In questo secondo ambito, l'innovazione prevista dal disegno di legge è destinata ad avere un notevole impatto sull'attuale disciplina. Secondo il testo approvato dal Consiglio dei ministri, a partire **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale finora svolta dall'**INPGI** (l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani), in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, passerà, limitatamente alla gestione sostitutiva, **nelle mani dell'INPS**. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale succederà all'INPGI nei rapporti attivi e passivi e il regime pensionistico dei giornalisti si uniformerà così a quello previsto per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, facendo salvo quanto maturato al 30 giugno 2022.

In conclusione

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri contiene quindi indicazioni importanti anche in merito ad uno dei temi tradizionalmente più complessi da toccare nell'ambito dell'azione di governo, ossia il capitolo previdenziale. Non è stata portata avanti la riforma strutturale che alcune parti (in primis i sindacati) avevano auspicato, ma si è piuttosto **puntato su strumenti già presenti** (APE Sociale, Opzione Donna) o con meccanismi simili ad altre forme sperimentali già introdotte (Quota 102), finalizzati a garantire soluzioni di flessibilità in uscita solo per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori.

La palla passa ora alle Camere, dato che il testo dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 2021, per entrare in vigore il 1° gennaio 2022.

Lavoro e Previdenza

Circolari INPS

Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione d'ufficio

Nella circolare n. 163 del 2021, l'INPS prende in esame le misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Dopo aver definito la contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS, il documento di prassi si occupa della contribuzione d'ufficio utile ai fini delle prestazioni, anche con riferimento al gruppo Attori.

L'INPS, nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, si occupa della contribuzione e del diritto alle prestazioni in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Contribuzione al Fondo lavoratori per lo spettacolo

Il requisito dell'annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al Gruppo A si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.

Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005

il requisito contributivo richiesto per l'accesso alle prestazioni dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il **riconoscimento della prestazione**.

Diritto alle prestazioni

Ai fini dell'accesso alle prestazioni, l'**anzianità assicurativa e contributiva**, utile ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando

la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell'ambito del Gruppo A.

La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell'annualità contributiva minima richiesta utile a pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d'ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo.

Nella individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.

Contribuzione d'ufficio

Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 29/10/2021, n. 163

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cig in deroga e assegno ordinario: nuove procedure Uniemens Cig

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3727 del 2021, in cui viene resa nota la produzione del nuovo servizio per la presentazione della "Domanda Unificata UNICIG" per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, deroga "plurilocalizzata" e per l'assegno ordinario con causali COVID-19. Di tratta di una prima fase di

rilascio, che già consente l'automatica verifica degli elementi formali e sostanziali e la correzione degli errori sostanziali da parte dell'azienda richiedente.

Con il messaggio n. 3727 del 29 ottobre 2021, l'INPS comunica la messa in produzione di UNI-CIG esclusivamente per le prestazioni di assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e cassa integrazione guadagni in deroga "plurilocalizzata" con causali "COVID-19".

Modalità di funzionamento della procedura UNI-CIG

La procedura UNI-CIG presenta un cruscotto che consente all'azienda, o all'intermediario abilitato, di seguire le fasi di verifica dell'invio nonché di avere un elenco delle istanze già presentate sia con la nuova procedura che con le procedure preesistenti. La pagina iniziale del cruscotto presenta tre distinte sezioni:

1. In lavorazione: elenca le domande per cui l'azienda ha avviato una fase di lavorazione/modifica.
2. Inviata: contiene tutte le domande inviate, sia quelle in fase di verifica automatizzata che quelle, non più modificabili, in quanto già in istruttoria alle Strutture territoriali, nonché quelle che non hanno superato i controlli e che non sono state ancora messe in modifica dalle aziende;
3. Pregresse: include le domande presentate con procedure diverse da UNI-CIG.

Compilazione della domanda

La procedura UNI-CIG presenta all'azienda i seguenti quadri da compilare:

- Quadro "A", in cui selezionare l'anagrafica aziendale dall'apposito elenco;
 - Quadro "B" per la scelta del tipo di prestazione richiesta e alla causale "COVID-19" tra quelle disponibili.
 - quadro "C" che riguarda la scelta e l'inserimento dell'unità produttiva per cui l'azienda richiede l'integrazione salariale. La procedura UNI-CIG recupera automaticamente dalle banche dati le unità produttive ("UP") attive tra le quali è possibile operare la scelta.
 - quadro "D" in cui inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di integrazione richieste.
- Gli ultimi due quadri sono relativi alle dichiarazioni di responsabilità e alla possibilità di allegare in formato pdf l'accordo sindacale o altri allegati, se previsti.

Procedura di correzione degli errori sostanziali

Se UNI-CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria per la successiva autorizzazione (o reiezione). Diversamente, qualora siano ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà all'azienda in un file riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un'icona rossa e

dalla scritta "errori di compatibilità".

A questo punto l'azienda potrà valutare l'errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni, portando in modifica la domanda e accedendo ai quadri che presentano messaggi di anomalia:

- procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti;
- forzare la segnalazione indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.

Una volta modificata la domanda, si dovrà procedere ad un nuovo invio.

Se l'azienda non ritiene opportuno operare alcuna modifica, la procedura manderà alla Struttura territoriale la domanda dopo cinque giorni dalla protocollazione per la successiva istruttoria.

Si sottolinea che il termine di cinque giorni concesso all'azienda per la modifica della domanda è un termine meramente ordinatorio che consente all'azienda di correggere spontaneamente solamente gli errori e le anomalie evidenziate dalla procedura; non sarà possibile, pertanto, intervenire sui dati che sono formalmente corretti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 29/10/2021, n. 3727

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Bonus investimenti, R&S, SACE e Nuova Sabatini: le nuove agevolazioni della legge di Bilancio 2022

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dalla proroga dei crediti d'imposta per i beni materiali e immateriali 4.0, alla conferma fino al 30 giugno 2022 della garanzia SACE e, con quale aggiustamento, del regime derogatorio del Fondo di garanzia PMI. Dal rifinanziamento della Nuova Sabatini, alla stabilizzazione del Fondo Simest per l'internazionalizzazione ed estensione fino al 31 dicembre 2022 del Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. È il pacchetto di interventi a sostegno delle imprese e dei professionisti messo in campo dal disegno di legge di Bilancio 2022.

Proroga dei **crediti d'imposta** per i beni materiali e immateriali 4.0. Conferma fino al 30 giugno 2022 della **garanzia SACE** e, con quale aggiustamento, del regime derogatorio del **Fondo di garanzia PMI**. Rifinanziamento della **Nuova Sabatini**.

Stabilizzazione del **Fondo Simest** per l'internazionalizzazione. Estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina speciale del **Fondo Gasparrini** per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa.

Sono alcune delle misure di incentivazione a sostegno delle imprese e di professionisti previste nel disegno di legge di Bilancio 2022.

Leggi anche [La legge di Bilancio 2022 proroga il superbonus 110%. Con scadenze differenziate](#)

Bonus investimenti

Per il bonus investimenti, il ddl dispone una **proroga triennale** solo per gli investimenti in **beni strumentali materiali ed immateriali 4.0**. Viene prevista però una riduzione dell'aliquota agevolativa per gli investimenti che saranno effettuati dal 1° gennaio 2023.

Nessuna conferma, invece, per il bonus investimenti in **beni materiali ed immateriali non 4.0**. Pertanto, se non ci sarà nessuna modifica futura, il credito d'imposta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in **beni materiali strumentali 4.0** (indicati nell'Allegato A alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **20%** del costo, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni di euro** e fino a 10 milioni di euro;

- **5%** per cento del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento agli investimenti in **beni immateriali strumentali 4.0** (indicati nell'Allegato B alla l. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede le seguenti aliquote:

- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d'imposta per attività di R&S, innovazione e design

Il disegno di legge di Bilancio 2022 estende anche la validità del credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, ma ci sarà una **riduzione delle aliquote agevolative**.

Per la ricerca fondamentale, **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, il credito d'imposta è confermato fino alla fine del 2031, ma **dal 2023** il bonus sarà riconosciuto nella **misura del 10%**, con massimale a 5 milioni di euro (dagli attuali 4 milioni).

Il credito d'imposta per le attività di **innovazione tecnologica** e il credito d'imposta per **design e ideazione estetica** invece:

- fino al 2023, resteranno al **10%**, nel limite massimo di 2 milioni;
- nel 2024 e 2025, saranno ridotti al **5%**, nel limite massimo di 2 milioni.

Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per **innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica**, la misura dell'aiuto:

- fino al 2022, sarà pari al **15%**, con un limite massimo di 2 milioni;
- nel 2023, sarà pari al **10%**, con un limite massimo di 4 milioni;
- nel 2024 e nel 2025, sarà pari al **5%**, con un limite massimo annuale di 4 milioni.

Garanzie

Sul fronte garanzie, il ddl **proroga fino al 30 giugno 2022**, senza modifiche, la **garanzia Italia SACE**.

Conferma a metà del 2022, ma con alcune rilevanti novità, anche der **regime derogatorio del Fondo per le PMI**.

Tra le innovazioni:

- per i finanziamenti di importo superiore a 30.000 euro, la garanzia resterà all'80% se si tratta di prestiti finalizzati a investimenti, mentre si ridurrà al 60% per quelli per la liquidità;
- per prestiti fino a 30.000 euro, le garanzie scenderanno all'80%;
- è prevista, a partire dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione per il rilascio delle garanzie.

Nuova Sabatini e Fondo Simest

Viene **rifinanziata** inoltre con **180 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026** la Nuova Sabatini, lasciando inalterata la disciplina dell'agevolazione.

Per il sostegno all'internazionalizzazione, viene inoltre incrementata:

- di **1,5 miliardi** per ciascuno degli anni **dal 2022 al**

2026, la dotazione del **Fondo 394/1981** per la concessione di finanziamenti agevolati;

- di **150 milioni** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo di cui all'art. 72, comma 2, del D.L. 18/2020, per la concessione del **contributo a fondo perduto**.

Fondo Gasparrini

Il disegno di legge di Bilancio 2022, inoltre, **conferma** fino alla fine del prossimo anno la **disciplina speciale** del fondo Gasparrini.

L'accesso al Fondo, quindi, **fino al 31 dicembre 2022**, è consentito ai **lavoratori autonomi**, ai **liberi professionisti**, agli **imprenditori individuali** e ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un **calo del proprio fatturato** superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza Coronavirus.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022;

- **non deve essere presentato l'ISEE**;
- possono beneficiare dell'intervento del Fondo i mutui di importo **fino a 400.000 euro**;
- è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche i mutui che fruiscono della **garanzia del Fondo Prima casa** di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013;
- sono **ammesse le cooperative edilizie a proprietà indivisa**, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall'art. 2, comma 479, della l. n. 244/2007).

Finanziamenti

Domande entro il 12 novembre 2021

Bando Ecosistemi innovazione Sud: dal PNRR finanziamenti per i progetti delle imprese

di Renata Carrieri - Dottore commercialista in Cosenza

Fino al 12 novembre imprese e organismi di ricerca possono presentare le domande con le proposte progettuali per accedere ai finanziamenti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno. L'entità del finanziamento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili per fabbricati, terreni, macchinari, strumenti, attrezzature e impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione. La durata massima dei progetti non può superare i 36 mesi e l'ammontare dell'investimento può variare tra i 10 milioni e i 90 milioni di euro. Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha emanato l'**Avviso pubblico 204/2021** per la manifestazione di interesse per la candidatura di **idee progettuali** da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al **finanziamento** di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di **Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno**.

Gli interventi, oggetto del presente avviso, sono finanziati a valere sulle risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**, di cui al **D.L. n. 59/2021** "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", con una dotazione finanziaria complessiva di 350.000.000 euro.

Beneficiari

Sono soggetti ammissibili agli interventi in esame, gli **organismi di ricerca**, comprese le Università e gli istituti Universitari, in cooperazione tra loro e/o con enti locali, **imprese** e altri soggetti pubblici o privati, in numero minimo di tre.

Gli investimenti dovranno essere realizzati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le attività che si prevede di sviluppare nelle infrastrutture oggetto del finanziamento, dovranno ricadere in uno o più ambiti tematici del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027.

Requisiti di ammissibilità delle proposte

Le proposte devono rispettare tutti i seguenti requisiti:

- avere un'estensione massima di numero 25 pagine (Times New Roman, 11, interlinea singola);
- indicare il **periodo di realizzazione** e l'ammontare complessivo dell'investimento;
- descrivere le **caratteristiche** e le esperienze del **soggetto proponente** e dei **partner**, e il ruolo di ciascuno di essi;
- descrivere le **attività ad alta intensità di conoscenza**

che saranno ospitate nell'infrastruttura riqualificata al completamento dell'investimento (attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, alta formazione, incubazione d'impresa e altre attività ad alta intensità di conoscenza);

- descrivere le **caratteristiche dell'infrastruttura**, sia nello stato attuale che nella configurazione finale;

- specificare se l'area in cui si intende realizzare l'intervento di riqualificazione: i) è già proprietà del soggetto proponente o di uno dei partner; ii) è nell'immediata disponibilità o, in caso contrario, entro quale orizzonte temporale può entrare nella disponibilità del soggetto proponente o di uno dei partner; iii) è soggetta a vincoli di carattere amministrativo/giudiziario, urbanistico, culturale-paesaggistico, ambientale; iv) è oggetto di un'azione di riqualificazione urbanistica più ampia, già prevista all'interno di un piano urbanistico o altro strumento di pianificazione territoriale approvato;

- descrivere la coerenza tra l'azione di riqualificazione infrastrutturale e la missione attribuita all'infrastruttura a conclusione dell'intervento di riqualificazione;

- descrivere i **benefici** attesi in termini di **impatto economico e sociale**;

- descrivere le eventuali sinergie con altri progetti già in corso nell'area di intervento e la coerenza e complementarietà del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali.

Costi ammissibili

L'entità del finanziamento può coprire **fino al 100% dei costi ammissibili** e arrivare fino al raggiungimento del costo massimo dell'investimento consentito per ciascun progetto.

Massimali di investimento

L'ammontare dell'investimento consentito per ciascun progetto deve essere compreso tra 10.000.000 euro e 90.000.000 euro. L'entità del finanziamento concesso potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) **costi dei fabbricati e dei terreni** destinati ad ospitare le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nonché i costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria degli immobili;

b) **costi di macchinari**, strumenti, **attrezzature** e degli impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione. Sono inclusi i collegati diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.

Criteri di valutazione idee progettuali

Per ogni idea progettuale la valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente e dei partner, ruolo di ciascuno di essi;
- b) **stato dell'infrastruttura** e sua configurazione futura e descrizione dell'area;
- c) caratteristiche delle attività ad alta intensità di conoscenza che saranno ospitate nell'infrastruttura riqualificata al completamento dell'investimento e coerenza tra l'azione di riqualificazione infrastrutturale e la missione dell'infrastruttura che verrà attivata a conclusione dell'intervento di riqualificazione;

d) benefici attesi in termini di impatto economico e sociale (attrazione nell'area di **capitale umano altamente qualificato** e contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori dall'area; innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria; **reskilling e up skilling dei lavoratori** residenti nell'area; promozione delle **pari opportunità di genere e generazionali** nonché inclusione professionale delle persone con disabilità).

e) sinergie con altri progetti già in corso nell'area di intervento, coerenza e complementarità del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali.

Modalità operative

La domanda di candidatura dovrà essere presentata **entro il 12 novembre 2021** a mezzo **PEC**, indirizzata a manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it.

Chiarimenti e FAQ

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e mail: manifestazione.ecosistemi@agenziacoesione.gov.it entro e **non oltre 10 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

Le risposte ai quesiti più frequenti sono pubblicate sul [sito internet](#) dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Finanziamenti

Dal MISE

Legge di Bilancio: le misure approvate in favore delle imprese

Nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2021, sono state introdotte, su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, misure per la crescita e il sostegno delle imprese che hanno l'obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo del Paese anche attraverso investimenti innovativi legati alla transizione digitale e green.

Con un comunicato stampa il Ministero dello Sviluppo Economico informa che nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte, su proposta del ministro dello sviluppo economico **Giancarlo Giorgetti**, misure per la crescita e il sostegno delle imprese che hanno l'obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo del Paese anche attraverso investimenti innovativi legati alla transizione digitale e green.

In particolare, a sostegno delle imprese sono state rifinanziate:

- la **Nuova Sabatini** con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026,
- i **Contratti di Sviluppo** con 450 milioni per il 2022,
- il **Fondo di garanzia** con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Inoltre sono stati istituiti al Mise due Fondi:

- il **Fondo per la transizione industriale**, con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂;

- il **Fondo per i lavoratori in crisi**, con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro (200 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024), destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Tra gli altri interventi approvati nella manovra vi è anche l'**esonero contributivo** per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato

lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.

E' stato previsto altresì un incremento delle risorse a **sostegno dell'internazionalizzazione** delle imprese e la proroga dei **crediti d'imposta per investimenti 4.0** in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica, è stata prorogata fino al 2023 la cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia, coinvolti nella procedura di amministrazione straordinaria ed è stato esteso al 2022 il rimborso dei biglietti che i passeggeri non hanno potuto utilizzare per la cessazione dell'attività della compagnia aerea, già previsto con il fondo da 100 milioni già in funzione per il 2021.

A cura della Redazione

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura: modalità di presentazione delle istanze

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, il decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste del decreto. Successivamente il Ministero si riserva di effettuare un controllo a campione, atto a verificare tali dichiarazioni e al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, il decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**.

Modalità di presentazione dell'istanza

Il decreto stabilisce che l'**impresa di pesca marittima armatrice** dell'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata,

presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di **irricevibilità e inammissibilità**, apposita istanza esclusivamente accedendo alla **piattaforma on-line** al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All'istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell'allegato 1 al decreto attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;

III. di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa;

V. che l'attività prevalente risulta essere la pesca marittima;

VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al beneficiario;

VIII. documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

L'impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1° gennaio 2021 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il registro imprese, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pena di irricevibilità e inammissibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

All'istanza **compilata on-line** dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell'allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell'allegato 3 del decreto nel caso di unità di V categoria attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);

III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie;

V. che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura;

VI. di consentire al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al beneficiario;

VIII. documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste del decreto.

Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, decreto 30/09/2021 (G.U. 29/10/2021, n. 259)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Bonus monopattini: stanziati

5 milioni di euro per l'anno 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro, deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020 e spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 il decreto 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua le modalità per l'accesso al **credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici**, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che:

- **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, consegnano per la **rottamazione**, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- per le **spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto** di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura massima di 750 euro**, deve essere utilizzato **entro tre anni** a decorrere dall'anno 2020 e spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche interessate devono inoltrare, **in via telematica**, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita **istanza all'Agenzia delle entrate**, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti **indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020** per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21/09/2021 (Gazzetta Ufficiale 29/10/2021, n. 259)

Finanziamenti

All'Agenzia delle Entrate

Bonus rafforzamento patrimoniale: invio telematico delle domande entro il 2 novembre

Si chiude il 2 novembre 2021 la finestra per trasmettere all'Agenzia delle Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale a favore delle società conferitarie. Il bonus può essere utilizzato dalle società esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Entro il 2 novembre è possibile rinunciare al credito precedentemente richiesto. La rinuncia deve riguardare l'intero ammontare del credito d'imposta e deve essere presentata sempre in via telematica.

In scadenza il termine ultimo per l'invio delle **domande** per l'attribuzione del **credito d'imposta** per gli **aumenti di capitale**.

Le richieste devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate **entro il 2 novembre 2021**.

Le istanze vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale".

A seguito della presentazione domanda è rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ovvero lo **scarto** a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro il 2 novembre è possibile rinunciare al credito precedentemente richiesto. La rinuncia deve riguardare l'intero ammontare del credito d'imposta e deve essere presentata sempre in via telematica.

Chi può presentare domanda

Si ricorda che possono presentare domande per ottenere il credito d'imposta le **società** (anche cooperative, comprese le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003), aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, che presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, **ricavi superiori a 5 milioni di euro** e fino a 50 milioni di euro ed abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, una **riduzione dei ricavi** nei mesi di marzo e aprile 2020 di **almeno il 33%** rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.

Importo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è **pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato.

La misura del beneficio è **aumentata dal 30 al 50%** per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel **primo semestre del 2021**.

L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Il **codice tributo** da utilizzare è il **"6943"** denominato "Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - società - art. 26, c.

8, DL n. 34 del 2020", istituito con la risoluzione n. 46 del 12 luglio 2021.

In sede di **compilazione del modello F24**:

- il codice tributo deve essere indicato nella **sezione "Erario"**, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";

- il **campo "anno di riferimento"** è valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, nel formato "AAAA".

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore all'ammontare comunicato**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000, e all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007

A cura della Redazione

Finanziamenti

Fino al 2 novembre 2021

Fondo grandi imprese in crisi: ultimi giorni per la presentazione delle domande

Le domande per l'accesso al Fondo grandi imprese in crisi, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, possono essere presentate fino al 2 novembre 2021. Il Fondo concede prestiti agevolati a 5 anni per la ripresa o la continuità dell'attività. Per tutto il periodo di durata del finanziamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa è tenuta a trasmettere a Invitalia un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale presentato, con evidenza delle attività poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d'impresa.

Fondo grandi imprese in crisi al rush finale. È fissato, infatti, al **2 novembre 2021** l'ultimo giorno utile per la presentazione **domanda** per accedere ai **finanziamenti agevolati** messi a disposizione dal nuovo strumento promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, le cui disposizioni attuative sono state definite dal decreto 5 luglio 2021 del MISE,

mentre i termini e le modalità di presentazione delle domande sono stati fissati dal decreto direttoriale del 3 settembre 2021.

Leggi anche Grandi imprese in crisi: al via i finanziamenti per la continuità aziendale. Come chiederli

Come si presenta la domanda

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate da **grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria**, che versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

L'inoltro deve avvenire **esclusivamente online**, attraverso la piattaforma informatica di **Invitalia**.

Per l'accesso alla procedura informatica è richiesta l'identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Nel caso in cui il compilatore non coincida con il legale rappresentante dell'impresa, il sistema informatico prevede il **caricamento della delega** rilasciata da quest'ultimo, al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale della presentazione della domanda.

Esclusioni

L'accesso al Fondo è precluso alle imprese del **settore bancario, finanziario e assicurativo** e alle imprese sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

Le **procedure concorsuali** cosiddette **liquidatorie**, che impediscono l'accoglibilità della domanda anche se avviate dopo il 31 dicembre 2019, sono:

- il fallimento;
- il concordato preventivo con finalità liquidatorie;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- la liquidazione giudiziale;
- la liquidazione controllata.

Sono, invece, accoglibili le domande presentate da imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, hanno avviato procedure di insolvenza non liquidatorie quali le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il concordato preventivo in continuità e gli accordi di ristrutturazione del debito.

Durata del finanziamento e adempimenti

Il Fondo concede finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere la **ripresa** o la **continuità dell'attività d'impresa**. Il piano di rimborso del prestito è quinquennale (in 10 rate costanti, semestrali e posticipate al 31 maggio e 30 novembre) e decorre da 12 mesi dopo l'erogazione.

Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa è tenuta a trasmettere a Invitalia un dettagliato **rapporto** sullo

stato di **attuazione del piano aziendale** presentato, con evidenza delle attività poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d'impresa.

L'impresa è tenuta ad aprire un conto corrente dedicato da utilizzare esclusivamente per gli utilizzi del Fondo.

Valutazione domande

Invitalia valuta le domande **entro 60 giorni** dalla data di presentazione. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente, Invitalia può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

La predetta richiesta di integrazioni non sospende i termini per lo svolgimento dell'attività istruttoria. In caso di incompletezza, formale e sostanziale, delle ulteriori informazioni e documentazione fornite in riscontro ovvero in caso di mancato riscontro nei termini indicati nella suddetta richiesta, la valutazione avrà esito negativo.

La delibera di ammissione al finanziamento sarà adottata entro la data del 31 dicembre 2021, salvo proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Temporary Framework).

L'attività di valutazione da parte di Invitalia è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) verifica della **completezza** della **documentazione** presentata;
- 2) verifica della sussistenza dei **requisiti di accesso**;
- 3) valutazione del **piano aziendale** e dell'ulteriore documentazione, predisposti e presentati dalla impresa proponente, con particolare riferimento:
 - alle capacità e competenze dell'impresa, sia a livello manageriale che in termini di adeguatezza ai fini della realizzazione del piano aziendale;
 - alla credibilità e fattibilità del piano aziendale;
 - alle **prospettive di prosecuzione dell'attività**, valutata con riferimento sia alle capacità e competenze dell'impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;
 - alla capacità delle azioni individuate nel piano aziendale di perseguire la continuità aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, con riferimento anche ai fabbisogni e ai tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
 - alla **adeguatezza dei flussi finanziari** prospettici dell'impresa rispetto agli impegni finanziari

assunti dalla medesima impresa, incluso finanziamento richiesto;

- alla coerenza del piano aziendale con quelli già presentati o approvati in relazione all'eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l'impresa proponente;

- alle ulteriori azioni che l'impresa proponente intenda intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che l'impresa proponente intende porre in essere per trovare un possibile acquirente;

- alla capacità dell'impresa proponente di rimborsare il richiesto finanziamento alle scadenze previste.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Mef

PNRR: attivo sul portale "Italia domani" la sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici

E' in linea dal 29 ottobre sul portale "Italia domani" del Ministero dell'Economia e delle Finanze una nuova sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici ed altre procedure di attivazione degli investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi per la selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o l'individuazione di beneficiari e soggetti attuatori. Il fine dell'istituzione di questa nuova sezione è di assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità delle procedure di attuazione delle misure del Piano, garantendo massima trasparenza e immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni a cui tutti gli interessati potranno accedere per prendere cognizione dei bandi ed avvisi e avere accesso, tramite lo stesso portale, ai siti istituzionali delle singole Amministrazioni per poter scaricare la relativa documentazione per la partecipazione agli stessi.

Con lettera circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che ha attivato il portale **Italia Domani**, attraverso cui si dà seguito, tra l'altro, agli **obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa europea**.

L'accesso al portale consente ai cittadini, alle imprese e a tutti gli interessati di ottenere informazioni sulla struttura del Piano, sia nelle sue articolazioni in missioni e componenti, sia nel dettaglio delle linee di investimento e di riforma, fornendo indicazioni utili anche sulle **procedure attivabili** per la sua realizzazione e sul relativo stato di avanzamento.

In particolare, al fine di arricchire i contenuti del portale, venendo incontro anche ad esigenze da più parti rappresentate, è stata sviluppata ed è in linea dal 29 ottobre una nuova **sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici** ed altre procedure di attivazione degli investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi per la selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o l'individuazione di beneficiari e soggetti attuatori.

Il fine dell'istituzione di questa nuova sezione è di assicurare la più **ampia diffusione e conoscibilità** delle procedure di attuazione delle misure del Piano, garantendo massima trasparenza e immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni nel sito ufficiale del **portale italiadomani.gov.it** a cui tutti gli interessati potranno accedere per prendere cognizione dei bandi

ed avvisi e avere accesso, tramite lo stesso portale, ai siti istituzionali delle singole Amministrazioni per poter **scaricare la relativa documentazione** per la partecipazione agli stessi.

Con la circolare il Ministero, al fine di consentire la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie ad alimentare la predetta sezione del portale, invita le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere allo scrivente Dipartimento le informazioni riguardanti:

- bandi/avvisi già emessi alla data odierna (anche se scaduti), in modo da darne evidenza sul portale anche come dato storicizzato;
- bandi/avvisi di prossima emanazione (in anteprima o in concomitanza con la data di emanazione);
- bandi/avvisi programmati entro 2022 (con un sottoinsieme più minimale di informazioni).

Dette informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata pubblicazionebandi.pnrr@mef.gov.it tramite il modulo A allegato alla circolare, scaricabile anche nella sezione Documenti del portale Italia domani all'indirizzo <https://italiadomani.gov.it/it/documenti-pnrr.html>.

Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni relative alle procedure attraverso cui si dà attuazione agli interventi del PNRR, consentendo ai potenziali interessati di organizzare al meglio e per tempo la propria partecipazione, ciascuna Amministrazione è altresì invitata a programmare con congruo anticipo la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di propria competenza, soprattutto quelli riferibili a traguardi e obiettivi (milestones e target) del PNRR, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente che provvederà a darne adeguata pubblicizzazione attraverso il portale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 29/10/2021, n. 25

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.